



Le Regioni non sono state un affare

di **PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO**

I - Il bilancio del cinquantenario
1) Nel 2020 la Repubblica ha celebrato il cinquantenario delle Regioni ordinarie, cioè delle Regioni ad autonomia normale insediate nel 1970, mentre le Regioni ad autonomia speciale furono istituite nel 1948 (Sicilia dal 1946, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta) e nel 1963 (Friuli-Venezia Giulia). Mezzo secolo di vita è il tempo giusto per un bilancio istituzionale, sebbene l'impostazione originaria dei Costituenti sia stata "stravolta" dalla riforma costituzionale del 2001, che, inseguendo l'acritica ma forte pressione politica esercitata da propugnatori di un federalismo malinteso in teoria e antistorico nei fatti, ha abbandonato l'idea dello "Stato regionale" sancito dalla Costituzione del 1948.

2) Non furono la dimenticanza o l'insipienza le cause che determinarono il rinvio per ventidue anni dell'attuazione del completo ordinamento regionale. Fu una precisa e saggia volontà politica, che purtroppo venne meno nel 1970, non per superiori ragioni di Stato, bensì per gretto calcolo politico. La vera ragione storica della creazione delle Regioni fu enunciata con autorevolezza e realismo da Francesco Cossiga nelle sue memorie: "Il cammino verso l'alleanza tra Dc e Pci fu lento ma inarrestabile. Fu d'aiuto la convinzione che non si poteva tenere la sinistra parlamentare, un movimento così potente, fuori dalle sfere del potere. Per questa stessa ragione, in effetti, Mariano Rumor aveva avuto, anni prima, l'idea di sbloccare l'istituzione delle Regioni, le quali furono dunque varate per motivi eminentemente di equilibrio politico, non perché le si ritenesse necessarie per una migliore organizzazione dello Stato. Insomma, bisognava dare un po' di potere ai comunisti lì ove erano più forti: in Toscana, in Emilia-Romagna, in Umbria".

3) Pertanto, è appropriato considerare le Regioni alla stregua di un osso lanciato dai democristiani ai comunisti per placarne la fame di potere; certo non una meditata, lungimirante, indispensabile scelta istituzionale. Invano, in Parlamento, si opposero liberali, missini, monarchici, persino con un durissimo ostruzionismo. Democristiani, repubblicani, socialdemocratici, socialisti, comunisti prevalsero. La stentorea maggioranza regionalista addusse, in sostanza, quattro motivi; a suo dire, addirittura esiziali: attuare la Costituzione (22 anni dopo, ripeto!); decentrare lo Stato; risparmiare sulla spesa pubblica; ridurre la burocrazia, impieghi e apparati. Un vastissimo programma, come gli Italiani hanno dovuto amaramente constatare. Quella maggioranza aggiunse pure motivi di contorno, buoni ad indorare tutte le pillole riformiste: avvicinare lo Stato ai cittadini; aumentare la partecipazione popolare; responsabilizzare l'Amministrazione; accrescere la democrazia dal basso (niente democrazia dall'alto, dunque). Su queste stesse basi è stato poi eretto il totem del "devoluzionismo" pseudo federalista che nel 2001 ha ribaltato l'assetto del 1948.

4) Così la Repubblica, "una e indivisibile", ha preso a dissolversi in staterelli di stampo preunitario. Alla capitale d'Italia (ribattezzata inopinatamente Roma Capitale) si sono aggiunte venti "simil capitali" che scimmiettano in tutto e per tutto la vera capitale. Le Regioni, che non badano a spese per le loro sedi, hanno un Parlamento che si chiama Consiglio (la

Anarchici in piazza, sale la tensione

Manifestazioni non autorizzate a Roma e Milano: "Facciamo sapere allo Stato italiano che se Cospito muore saremo il suo peggior nemico"



Liguria e le Marche deliberarono persino di chiamare Parlamento il loro Consiglio regionale e deputati i consiglieri, ma la Corte costituzionale con le sentenze 106/2002 e 306/2002 sventò il protervo tentativo di equiparazione con le Camere e dichiarò incostituzionali le delibere!, un Governo che si chiama giunta, un presidente che non a caso chiamano governatore. Lo status dei consiglieri, a parte le autorizzazioni per le inchieste penali, è sostanzialmente identico ai parlamentari, comprese le indennità, talvolta addirittura superiori. In qualche Regione hanno perfino inventato i "sottosegretari di giunta" (sic!) come se gli assessori fossero ministri, pur di disporre di una prebenda in più. Le Regioni possiedono, poi, sedi distaccate a Roma, Bruxelles, e in altre importanti città del mondo: dispendiosi uffici inutili che a loro volta scimmiettano le ambasciate.

5) Per contro, le Regioni non hanno certo né determinato uno sviluppo economico aggiuntivo né contribuito al risanamento finanziario, mentre hanno incrementato la corruzione politica ed accresciuto la sfiducia dei cittadini verso le istituzioni. La prova incontrovertibile del loro fallimento sta nella sanità regionale. Visto che la sanità assorbe il 75-80 per cento dei bilanci regionali, non è stra-

vagante tenere in vita istituzioni pletoriche, costose, passive per gestire il servizio sanitario, quando basterebbe in ogni Regione un'autorità sanitaria, nominata dal Governo e/o dal Parlamento? (Qualcosa di simile già accade in via d'eccezione con i commissari straordinari per "risanare" i debiti eccessivi delle Regioni stesse). Alla stravaganza politica si aggiunge, ben più grave, la vergogna morale e costituzionale del trattamento differenziato dei malati, che contraddice l'essenza della sanità pubblica: uguaglianza, gratuità, universalità.

6) La realtà regionale, inoltre, dimostra anche che in Italia le riforme istituzionali non avvengono mai per soppressione, bensì soltanto per divisione ed aggiunta, essendo considerati gli apparati pubblici un bene in sé. Benché sia stato detto esattamente che "ciò che esiste in fatto tende a trasformarsi in ciò che deve aver valore", il "valore" delle Regioni nella realtà effettiva non è apprezzabile, anzi si è capovolto in disvalore, tanto che aumentano quelli (quorum ego) che ne auspicano l'abolizione per il bene della Repubblica. E nell'augurarsela traggono il maggior conforto dal principe dei politologi italiani, Giovanni Sartori, che ha scritto l'epitaffio definitivo: "Il federalismo di Bossi per fortuna è morto; e potremmo senza

danno (lo sussurro e basta) sopprimere anche le Regioni".

II - Il "regionalismo differenziato"

1) Secondo il vocabolario Treccani online, una forma particolare del supplizio dello squartamento in uso presso gli antichi Romani "consisteva nel legare solidamente le braccia aperte e le gambe divaricate del condannato a quattro cavalli che, lanciati in direzioni opposte, ne dilaceravano il corpo." Può sembrare raccapricciante questa similitudine riferita al "regionalismo differenziato", ma serve ad esprimere la mia profonda preoccupazione verso la "riforma" che i cascam del leghismo padano stanno per infliggere agli Italiani distratti. Il vento del secessionismo ha ripreso a spirare sotto il falso nome della "differenziazione" delle competenze regionali, la quale sarà il prodromo dello squartamento dello Stato, il colpo di frusta che spronerà i cavalli. Lo smembramento della Repubblica, proclamata una e indivisibile dalla "Costituzione più bella del mondo", è iniziato nel 1970 con l'istituzione delle Regioni ordinarie, delle quali l'Italia aveva fatto a meno per 22 anni, risollevandosi dalle distruzioni della guerra e prosperando fino a diventare una potenza economica mondiale. Tanto le Regioni erano indispensabili!

(Continua a pag.2)

(Continua dalla prima pagina)

Le Regioni non sono state un affare

di PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

2) Poi, nel 2001, la coalizione politica Ulivo, Pdc, Udeur, Indipendenti, illudendosi di sfruttare "il vento del Nord" e di beneficiarne nel voto politico di quello stesso anno, approvò la revisione del Titolo V della Costituzione, mediante la quale fu innovato in profondità l'assetto di Regioni, Province, Comuni, istituendo uno scriteriato pseudo federalismo che ha comportato, tra l'altro, il più imponente conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni. Quel Governo e quei partiti disarticolavano così la Repubblica e furono pure sconfitti nelle urne. Né si posero le domande cruciali che invece avevano posto invano gli oppositori: "Era indispensabile nel 1970 elevare le Regioni al rango del legislatore nazionale? Avevano esse talmente meritato nei decenni successivi da doverle portare al livello di 'entità para-statali' confederate con lo Stato italiano?". Le risposte sono: "Non era indispensabile" e "Avevano demeritato". Le ragioni addotte per istituirele nel '70 e potenziarle nel 2001 sono smentite dai fatti. Anzi, sono pervertite negli opposti: più spese pubbliche; maggiori costi della politica; più burocrazia; maggiori tributi (le addizionali). Il "devoluzionismo" del 2001 ha ribaltato l'assetto originario e attribuito alle Regioni la legislazione esclusiva sulle funzioni non esplicitamente riservate allo Stato, oltre la legislazione concorrente. Peggio ancora, ha dato la stura alle richieste di "regionalismo differenziato", del quale, nonostante la pretesa necessità e urgenza, continuano tuttavia ad esser controversi se non addirittura oscuri i modi e i mezzi di realizzazione.

3) L'assunto dei "differenzialisti" è che il "devoluzionismo", proclamato sulla Carta, resta incompiuto. Bisogna andare oltre, dicono, perché, stando così le cose, le Regioni sono impastoiate e non possono sprigionare tutti i presunti benefici della riforma "devoluzionista" del 2001. Ma la "differenziazione regionale" implica di necessità una "differenziazione degli amministratori", non soltanto delle competenze, delle funzioni, degli organi delle Regioni. Se no, che senso avrebbe "differenziare"? In questo campo, la "differenziazione" intesa come concorrenza istituzionale tra Regioni pare esclusa quanto meno dal tassativo divieto costituzionale delle discriminazioni contrarie all'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Infatti la lingua dei "differenzialisti" batte dove duole il dente degli "antidifferenzialisti", cioè sui Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) e sui Lea (Livelli essenziali di assistenza). I Lep sono affidati allo Stato. I Lea spettano alle Regioni. Lo Stato ha legislazione esclusiva sulla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (articolo 117.II, lettera m). Poiché "la salute è diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività" (articolo 32.I), la Sanità regionale, già profondamente discriminatoria perché i tributi pagati in una Regione non "rendono" in cure sanitarie quanto i tributi pagati in un'altra Regione (dove il tristissimo "turismo sanitario", che, a parte i disagi e gli oneri degli infermi e delle loro famiglie, costa caro alle Regioni che rifondono alle altre Regioni le spese per i malati costretti a curarsi lì), dovrà attenersi a livelli minimi di assistenza uguali per tutto il territorio nazionale anziché viepiù diseguali per i malati in base alla Regione di residenza. L'adozione del "regionalismo differenziato" nella sanità pubblica somiglia ad un viaggio verso l'ignoto. Pur senza considerare i Lep, come potranno ottenersi i Lea uniformi ed equivalenti in tutte le Regioni, "differenziate" e no, come impone (articoli 3.I; 32.I; 117.II, lettera m) la Costituzione?

4) Le "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" nelle materie specificate (articolo 116.3) possono essere ottenute dalle Regioni ordinarie mediante una complessa procedura la cui ratio consiste nel frenare, non nell'incoraggiare o accelerare il processo di "differenziazione". I costi della "differenziazione" aspettano ancora

un esperto ragioniere che, realisticamente, li quantifichi euro per euro, considerando anche i problemi implicati e connessi, qualitativi e quantitativi, della finanza diretta, della compartecipazione ai tributi erariali, del fondo perequativo statale. Le Regioni ordinarie sono costate sempre di più al cittadino. Il "regionalismo differenziato" ne aumenterà i costi, senza corrispondenti vantaggi se non a favore della classe politica così accresciuta (cariche da conferire, impieghi da ricoprire, soldi da spendere, eccetera). La "differenziazione" avviene in base ad una intesa tra lo Stato e la Regione che le Camere approvano a maggioranza assoluta dei componenti. La procedura è stata avviata da alcune Regioni, forti dei referendum approvati da loro concittadini, ignari del significato della "differenziazione" in senso specifico ma vogliosi di "staccarsi da Roma" in senso generale. Un ministro è al lavoro. I dettagli delle intese sono ignoti all'opinione pubblica, peraltro ahimè disinteressata, mentre Lep e Lea restano in mente Dei.

5) Del "regionalismo differenziato" dovranno pentirsi parimenti chi, illuso dalle aspettative, lo reclama e chi, deluso dalla realtà, lo teme. A dispetto della "verità effettuale", dopo trent'anni di regionalismo ordinario e vent'anni di regionalismo rinforzato, il regionalismo differenziato viene di bel nuovo considerato salvifico alla stregua dei regionalismi precedenti, come allora senza plausibili ragioni e puntuali verifiche; anzi, con l'assoluta convinzione del buon esito della riforma, ancorché senza vagliarne le inevitabili conseguenze inintenzionali. Per adesso, l'unica cosa sicura è che i cavalli del supplizio (le Regioni "differenzialiste") hanno preso a scalpitare irrequieti. Quando spronati, potranno disarticolare l'Italia già stanca della sua giovane unità nazionale.

41 bis: un po' di buona informazione

di GIAN DOMENICO CAIAZZA (*)

Abbiamo detto mille volte che i temi della giustizia penale si discutono ormai come si parla di calcio tra curve contrapposte. Ignoranza, visceralità, totale indisponibilità all'ascolto. Il tema del 41 bis ovviamente non si sottrae a questa desolante regola, anzi la esalta, come stiamo vedendo in questi giorni.

Come uscire da questo pantano, da queste sabbie mobili nelle quali annegano razionalità e civiltà del confronto di idee? È semplice: basterebbe fare della buona, onesta, documentata informazione.

Chi come me - e come da sempre tutti i penalisti italiani - denuncia con forza la barbarie di questo istituto, non pensa nemmeno per un attimo che lo Stato non abbia il diritto ed anzi il dovere di differenziare i regimi di detenzione a seconda della pericolosità criminale del detenuto. È ovvio che un soggetto qualificato come un pericoloso capomafia debba essere ristretto in condizioni tali da non poter continuare ad esercitare il proprio potere criminale. Questa finalità preventiva del regime custodiale, a garanzia della sicurezza sociale, non può sensatamente essere messa in discussione da nessuno.

Senonché il regime normativo e regolamentare dell'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario persegue questa legittima e giustissima finalità con modalità tali da risolversi invece nella sistematica - ed in alcuni casi addirittura sadica - umiliazione delle condizioni minime di dignità della persona detenuta, senza che peraltro ciò abbia nulla a che fare con la tutela della sicurezza sociale. E questo ha una ragione storica, visto che la norma fu introdotta sull'onda delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, in pieno stragismo mafioso. Lo Stato reagì con straordinaria durezza, letteralmente "murando vivi" i detenuti per mafia di più alto lignaggio e più pericolosi. Ciò fu possibile perché la norma nacque come provvedimento esplicitamente eccezionale e transitorio, così giustificandosi la ferocia delle misure; à la guerre comme à la guerre, insomma. Senonché quella eccezionalità, proroga dopo proroga, è divenuta la regola, e da pochi mesi o forse un anno che avrebbe dovuto sopravvivere, esiste e prospera da trent'anni.

Dicevo allora della buona informazione,

che nessuno fa. Vorrei darvene io qualcuna.

I detenuti al 41 bis hanno l'obbligo di rimanere in cella per 21 ore al giorno. Hanno diritto massimo a due ore d'aria (in cortili con alte mura) e ad una di "socialità", riducibili ad una sola ora d'aria per ritenute ragioni di pericolosità. Nelle "aree riservate", cioè di massima sorveglianza (dei veri e propri sottoscala) l'ora d'aria si fruisce in piccoli e ristretti cortili, che non permettono nemmeno di azzardare un passo di corsa. Colloqui con moglie, figli, familiari: un'ora al mese, e sempre divisi da un vetro. Un detenuto non può nemmeno sfiorare la mano di un figlio o di una moglie per anni, quando non per il resto della propria vita. Tranne un paio di eccezioni, i reparti 41 bis non sono dotati di struttura sanitaria adeguata. Salvo necessità di natura ospedaliera, le visite mediche, qualunque ne sia la natura, urologica od odontoiatrica, si svolgono nella medesima stanza, con le ovvie conseguenze in termini di igiene. Ma soprattutto - udite udite - avvengono alla presenza di un agente della polizia penitenziaria, che sta addosso a medico e paziente ascoltando la conversazione ed assistendo alla visita, qualunque manovra il medico debba compiere: e qui l'umiliazione della dignità della persona tocca l'apice. Lo scambio di piccola oggettistica tra soggetti dello stesso gruppo di socialità è vietato, salvo autorizzazione del Giudice di sorveglianza, reclamabile dal Dap. Fino al 2018 era vietato cucinare in cella (è dovuta intervenire la Corte costituzionale). Non si possono ricevere libri per studiare, non si può essere seguiti da professori o tutor. Abbigliamento e libri di lettura contingentati. Solo da pochi anni si può guardare la televisione, ma i canali sono limitatissimi. Non si può ascoltare musica, per quanto incredibile questo possa essere. E molto altro ancora potrei raccontarvi.

Voi pensate che tutto questo abbia a che fare con la tutela della nostra sicurezza? Io penso proprio di no. Io penso che sia una feroce, stupida, sadica volontà di annientamento della persona. E questa, qualunque sia il crimine che possa aver commesso quella persona, è una vergogna indegna di un Paese civile. Io non credo che ascoltare Chopin in un buco di cella possa mettere in pericolo la sicurezza nazionale. E nemmeno farsi controllare la prostata lontano dagli occhi di una guardia carceraria. E nemmeno baciare la guancia dei propri figli, o la mano della propria moglie. E penso che chi lo pensi, dovrebbe vergognarsene, e magari farsi visitare da un bravo psicologo.

Possiamo cominciare a parlarne, finalmente, di 41 bis?

(*) Presidente dell'Unione delle camere penali italiane

Pranzo del Purgatorio di Gradoli: una tradizione centenaria resistente alla globalizzazione

di FABIO MARCO FABBRI

Le pietre miliari degli studi antropologici affermano che una società con tradizioni radicate sia meno vulnerabile alla sua dissoluzione. E oggi scorgiamo quanto questo concetto sia vero. Infatti, ricordando quanto scritto a metà del secolo scorso da Oswald Spengler nel suo "Il tramonto dell'Occidente", con traduzione in italiano e prefazione di Julius Evola, le società legate alle proprie tradizioni mantengono quasi intatto il loro "spirito", riuscendo a tramandarlo senza evidenti degenerazioni.

Tuttavia, nel nostro articolato e tendenzialmente decadente "sistema sociale" spesso accade di immergersi, sorprendentemente, in nicchie sociologiche che abbracciano tenacemente memorie che trovano nello scorrere del tempo la loro forza, piuttosto che la loro debolezza. Osservando con relativa genericità e serena leggerezza ciò che accade il mercoledì delle Ceneri, il primo giorno della Quaresima, a Gradoli - in provincia di Viterbo - cittadina che, orgogliosamente, dal suo superlativo Palazzo Farnese si affaccia sul lago di Bolsena, si nota indiscutibilmente quanto valga per una collettività avere delle consuetudini da coltivare e tramandare.

Quindi, non stupisce che in questa città-

dina della Tuscia si celebri dal XVI secolo una "cerimonia" dove la solidarietà, la fede, la tradizione si uniscono per abbracciare nel quadro della "Fratellanza" un evento che, anche se coinvolge centinaia di persone, per il suo spessore etico non potremmo definirlo di massa. È appunto la "Fratellanza del Purgatorio" - gruppo di circa 90 volontari - regolata da uno Statuto pregno di storia, solidarietà e beneficenza, alla quale si stringono gli affiliati, che sono gli organizzatori e i gestori dell'apparente parco-pasto, che caratterizza con la sua etica e generosità un evento unico anche per il numero dei presenti al desco. Così si riuniscono, intorno alle lunghe tavolate apparecchiate in modo semplice, dai 1500 ai 1800 affezionati commensali, attratti da tutta Italia dal singolare appuntamento. Qui vengono serviti dai membri della Fratellanza del Purgatorio, con funzione anche di cuochi, quasi tre quintali di fagioli di Gradoli conditi con olio locale, più di una tonnellata di pesce, tra nasello e luccio, oltre al baccalà e alla tinca in adeguate proporzioni, che si materializzano, a livello gustativo, in un riso con sugo di tinca, nasello fritto, luccio in umido - ricetta nota solo ai cuochi - baccalà lessato arricchito con una salsa di prezzemolo e aglio, una mela e dolci tradizionali. Il tutto è "annaffiato" dal noto Aleatico di Gradoli, altra eccellenza dell'agricoltura locale.

Ma come si arriva a questa tradizione che si esprime con il pranzo del Purgatorio? Come accennato, alla base c'è la solidarietà e la fede. Perciò il quadro è chiaramente legato alla percezione religiosa di inizio epoca moderna. In questo ambito, nasce la "beneficenza" attribuita, secondo alcuni documenti, anche alla generosità dei nobili locali che in questa epoca - ma probabilmente affonda le radici nel basso Medioevo - per aggraziarsi la benevolenza divina, magari sperando, in una prima fase, che le loro anime potessero guadagnarsi il Purgatorio, offrivano ai più poveri del cibo proprio nel giorno delle Ceneri. Come ogni organizzazione sociale caratteristica, i membri della Fratellanza del Purgatorio, che nei secoli passati si chiamava Opera Pia, adesso si muovono all'interno della comunità di Gradoli nella più stretta tradizione cinquecentesca: indossano un saio marrone con cappuccio e una mantella viola, suonano un tamburino chiedendo doni di qualsiasi genere, che il sabato seguente saranno messi all'asta in piazza. E i proventi ricavati serviranno per la messa in opera del pranzo. Anche quest'ultimo aspetto, l'asta sulle offerte, rappresenta una tradizione di valore sociologico.

Pertanto, circoscrivere il "pranzo del Purgatorio", che questo anno si celebra il 22 febbraio, a un evento di carattere tradizionale e culinario, può essere limitativo. La "sublimazione" del momento è tale che il coinvolgimento di un così ampio numero di persone unite in uno stesso spirito, in una identica sensibilità, e in armonia, elevano l'iniziativa a livelli tali da coinvolgere tanto l'aspetto esteriore, quanto quello interiore, in una congiunzione quasi "esoterica".

L'Opinione
delle Libertà
QUOTIDIANO LIBERALE PER LE GARANZIE, LE RIFORME ED I DIRITTI CIVILI

QUOTIDIANO LIBERALE PER LE GARANZIE, LE RIFORME ED I DIRITTI CIVILI

IDEATO E RIFONDATA DA ARTURO DIACONALE

Registrazione al Tribunale di Roma
n.8/96 del 17/01/96

Direttore Responsabile: ANDREA MANCIA
Condirettore: GIANPAOLO PILLITTERI
Caporedattore: STEFANO CECE

AMICI DE L'OPINIONE soc. cop.
Impresa beneficiaria
per questa testata dei contributi
di cui alla legge n. 250/1990
e successive modifiche e integrazioni

IMPRESA ISCRITTA AL ROC N.8094

Sede di Roma - Circonvallazione Clodia 76/a -
00195 - ROMA - red@opinione.it

Amministrazione - Abbonamenti
amministrazione@opinione.it

Stampa: Centro Stampa Romano -
Via Alfana, 39 - 00191 - ROMA

CHIUSO IN REDAZIONE ALLE ORE 19:00

Intercettazioni, politica e diritto ad informare

di GIOVANNI DORIA e FELICE MAURIZIO D'ETTORE



fatti venuti all'evidenza della cronaca politica in questi ultimi giorni richiedono una pacata, puntuale riflessione giuridica, senza la quale il pericolo di assumere posizioni errate rischia di crescere in modo esponenziale. L'articolo 41 bis del nostro ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, numero 354), nell'attuale versione vigente dal 30 dicembre 2022, prevede che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell'Interno, il ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. Ciò può avvenire nei confronti dei detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 bis della stessa legge, o, comunque, per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La norma prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione debbano essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati o, comunque, all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della Polizia penitenziaria, in modo da prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione o ad altre ad essa alleate.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in applicazione del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 9 novembre 2012, numero 195, accede senza limitazione all'interno delle sezioni speciali degli istituti, incontrando detenuti e internati sottoposti al regime speciale, svolgendo con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione. Pari facoltà hanno i Garanti regionali dei diritti dei detenuti, ma i colloqui visivi in tal caso sono videoregistrati, mentre i Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti, al solo fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte sull'istituto, soggetto a varie interpolazioni normative dal momento della sua introduzione. In particolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 bis: con sentenza 17-20 giugno 2013, numero 143, limitatamente ai colloqui; con sentenza 26 settembre-12 ottobre 2018, numero 186, limitatamente alla cottura dei cibi; con sentenza 5-22 maggio 2020, numero 97, relativamente alla possibilità di conferire con detenuti; e infine, con sentenza 2 dicembre 2021-24 gennaio 2022, numero 18, è intervenuta sul visto avente a oggetto la corrispondenza intrattenuta con i difensori. Tali interventi sono stati improntati via via a un affievolimento delle asperità dell'Istituto, la cui funzione tuttavia resta decisiva e insostituibile ai fini del contenimento del fenomeno criminale nelle forme sopra descritte, sul presupposto che la carcerazione, attuata nelle forme ordinarie, spesso è strumento preventivo necessario ma insufficiente al raggiungimento dell'obiettivo.

Poste le necessarie (se pur brevi) premesse, va fatta chiarezza sulla tematica delle intercettazioni in carcere. Esse

sono ben diverse da quelle previste dal codice di procedura penale, che costituiscono mezzi di ricerca della prova in relazione a un reato, purché inserito tra quelli per cui sono ammesse, sul quale l'autorità giudiziaria sta indagando, essendo stato aperto un fascicolo in Procura, e sempre che vi siano la richiesta del pubblico ministero e l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari. Le intercettazioni dei colloqui di Alfredo Cospito, nel regime di cui all'articolo 41 bis, si inquadrano, invece, tra le intercettazioni preventive. Esse sono state disciplinate per la prima volta dall'articolo 25 ter del decreto legge dell'8 giugno 1992, numero 306. A esse si fa ricorso prima dell'apertura di un fascicolo per le indagini preliminari, quando siano necessarie per prevenire reati di terrorismo interno e internazionale e i reati di criminalità organizzata di cui all'articolo 51, comma 3 bis del codice di procedura penale. Laddove disposte in ambito carcerario, esse hanno la specifica finalità di verificare se il contesto criminogeno, rilevante ai sensi dell'articolo 41 bis del codice penale, in cui i detenuti si muovono, sia ancora attuale. Il che è utile proprio per le decisioni che l'Amministrazione penitenziaria deve assumere sul mantenimento o l'affievolimento della misura esecutiva di carattere più afflittivo nota, appunto, come regime del 41 bis. In ambito carcerario le intercettazioni preventive, in altri termini, rientrano tra i servizi di vigilanza diretti a "cucire addosso al detenuto" la misura in concreto più adeguata a garantire il trattamento penitenziario più idoneo, sempre in omaggio ai principi costituzionali che regolano la finalità della pena, frutto del contemperamento tra esigenze punitive, rieducative e preventive.

Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione, tuttavia, è legittima l'utilizzazione delle informazioni assunte nel corso delle intercettazioni preventive, come notizia di reato su cui fondare una richiesta al gip di emissione del decreto autorizzativo di intercettazioni a fini probatori, giacché il divieto di utilizzazione posto dall'articolo 25 ter suddetto concerne la prova del reato, ma non già la funzione di mera fonte della relativa notizia. In ciò - ha precisato la nostra Corte di Cassazione - "non è configurabile un contrasto della norma citata con l'articolo 15 della Costituzione nella parte in cui essa non prevede espressamente anche il divieto di utilizzazione

delle suddette intercettazioni preventive quali notizie di reato, atteso che il rispetto dell'articolo 15 della Carta costituzionale è garantito dal fatto che il pubblico ministero, ottenuta la notizia, deve ricercare gli elementi necessari al fine di determinarsi all'esercizio dell'azione penale. E perciò deve, in ogni caso, fare ricorso ad una fonte diversa, ancorché, eventualmente, omologa (sezione 5, sentenza numero 11500 del 27 settembre 2000; sezione 5, sentenza numero 4977 del 18 agosto 1998)".

Di natura processuale, invece, restano le intercettazioni ambientali tra presenti disposte in carcere dal pubblico ministero (articolo 266 del codice di procedura penale). A tal proposito la Cassazione, ai fini dell'ammissibilità e utilizzabilità delle stesse, ha chiarito che la cella di un carcere non può essere considerata luogo di privata dimora, dovendosi intendere come tale quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei, mentre è evidente che la cella è nel possesso e nella completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può disporre ad ogni ora del giorno e della notte per qualsiasi necessità (sezione 1, sentenza numero 32851 del 6 maggio 2008). E, anzi, la stessa Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale relativa all'articolo 266, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente, diversamente da quanto previsto per la captazione dei colloqui del soggetto in stato di detenzione o custodia domiciliare, l'intercettazione delle conversazioni dei detenuti, anche se non sussiste il fondato timore che all'interno della cella si stia svolgendo un'attività criminosa, in applicazione della norma di cui all'articolo 13 del numero 152 del 1991 (sezione 6, sentenza numero 36273, del 23 febbraio 2004).

Ciò detto, deve essere precisato che il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto previsto dall'articolo 114 del codice di procedura penale, non si applica alle intercettazioni preventive ma solo a quelle di carattere procedimentale inquadrabili tra i mezzi di ricerca della prova. Ciò per il semplice motivo che le intercettazioni preventive non sono coperte dal

segreto, mentre lo sono esclusivamente quelle procedimentali ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale, per effetto del quale "gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari".

In altri termini, in ambito di intercettazioni gli unici atti coperti dal segreto sono solo gli atti di indagine preliminare, vale a dire le intercettazioni procedimentali disposte dal gip in relazione ad un fascicolo di indagine aperto. Ma non gli atti di vigilanza e di intelligence, che hanno un carattere preventivo e possono essere sia portatrici di un contenuto che può fungere da notizia di reato, sia utilizzate dall'amministrazione penitenziaria per calibrare in concreto sul singolo detenuto il trattamento penitenziario più idoneo nella scelta tra regime 41 bis, alta sicurezza o misure più affievolite se non ordinarie. Ciò comporta che le intercettazioni preventive, in quanto non coperte dal segreto, sono divulgabili e pubblicabili.

Tale situazione non cambia, allorché l'amministrazione penitenziaria abbia limitato - come nel cosiddetto "caso Cospito" - la divulgazione del dato carpito attraverso le intercettazioni preventive, posto che tale limitazione, generalmente apposta con timbri e diciture standard, costituisce un atto amministrativo interno, modificabile, revocabile in ogni tempo e pur sempre comunque totalmente ispirato a logiche di opportunità valutate sotto il profilo della discrezionalità amministrativa. Orbene, è evidente che tale atto dell'organo interno non possa avere un'efficacia giuridica tale da condizionare, limitare o addirittura precludere la scelta politica di un diverso utilizzo del dato medesimo, ivi compresa la sua divulgazione, tanto più in ambito parlamentare, essendo inconcepibile che l'alta discrezionalità che deve guidare l'azione politica governativa possa cedere il passo o risultare subvalente al cospetto di valutazioni, pur esse discrezionali, ma ad un livello ben minore, operate dagli interna corporis. La dicitura "limitata divulgazione" apposta sulla scheda dall'amministrazione penitenziaria, inoltre, esula dalla materia del segreto di Stato e dalle classifiche di segretezza che sono disciplinate dalla legge 3 dell'agosto 2007, numero 124, che ha riformato la struttura e l'organizzazione dei servizi segreti e del segreto di Stato in Italia. L'assenza di un vincolo giuridico di segretezza o di divulgabilità apre, dunque, al pieno dispiegarsi del diritto a informare e a essere informati; del diritto a ricevere informazioni e a ricercare informazioni. Posizioni giuridiche, queste, che taluno riconduce all'articolo 21 della Costituzione, anche sulla base di una costante giurisprudenza costituzionale che ha considerato questo diritto un "risolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero". E che altri, poi, configurano "come una conseguenza del principio democratico, poiché un regime democratico necessita sempre di una pubblica opinione vigile e informata: esigenza di pubblicità, che, ulteriormente specificandosi nel principio di accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni (legge numero 349/1986; legge numero 241/1990; decreto legislativo 267/2000; legge numero 15/2005), trova un limite soltanto nella tutela del segreto".

Ma, nel "nostro" caso, il segreto è invocato come una immagine distorta, per sviare l'attenzione - avvalendosi di armamentari giuridici in realtà inesistenti - dall'insopprimibile esigenza di conoscere fatti e situazioni che il cittadino ha diritto di sapere, e che soprattutto la classe politica, in funzione del proprio mandato elettivo, ha il diritto (intersecandosi con il dovere) di riferire.

Clientele cinesi: secondi in tecnologia

“ Il comunismo è incapace di stimolare la creatività che crea innovazione”. Questo il lapidario capovero iniziale in grassetto di “Why China will never lead on Tech”, di Simone Gao, pubblicato dal Wall Street Journal (Wsj) del 30 gennaio scorso. In sintesi, la tesi che si intende dimostrare è la seguente: a causa della struttura ideologica a-meritocratica, clientelare e nepotista del Partito comunista cinese (motore e mente pensante del “capitalismo di Stato”) né oggi, né per il prevedibile futuro la Cina sarà mai in grado di conquistare il primo posto nell'innovazione tecnologica (nei microchip, in particolare). Pechino è destinata, quindi, a restare seconda per know-how dietro gli Stati Uniti e le altre democrazie avanzate, occidentali e asiatiche. Come sempre, al centro di tutto si colloca la questione dei semiconduttori (in inglese “manufacturing chip”), per la produzione di un qualsivoglia bene che integri nel suo funzionamento parti meccaniche e/o elettroniche, indispensabili per la produzione di macchine, prodotti digitali, elettrodomestici, e così via. In questo clima sempre più accentuato da Guerra Fredda II, la sfida sui microchip è in assoluto la più importante e vitale per un progressivo decoupling tra America e Cina. Dove con quest'ultima definizione si intende una sorta di dissociazione produttiva rispetto alle forti interdipendenze, o catene di valore, che la globalizzazione ha creato negli ultimi trenta anni tra Occidente e Asia. In merito, gli Usa hanno fatto ricorso a nuove forme di protezionismo che, da un lato, includono forti incentivi per le imprese che ri-delocazzino, riportando le loro produzioni in patria.

Mentre dall'altro, con il recente Chips Act (corredato di una dotazione di circa 200miliardi di dollari, a sostegno degli investimenti privati per nuovi insediamenti produttivi), l'Amministrazione Biden manifesta in modo chiaro l'intenzione di voler ricostruire la sua dorsale produttiva nel settore strategico dei semiconduttori. Del resto, la Cina ha fatto “esattamente” la stessa cosa, con ben altri risultati come si vedrà, immettendo nel suo sistema produttivo 1 trilione di yuan (148miliardi di dollari) per sostenere l'industria del settore. Ed è proprio qui che casca l'asino (cinese!), inciampando su clientelismo e corruzione, proprio come accadde qui da noi ai vecchi tempi della Dc! Di recente, infatti, il governo cinese ha rivelato pubblicamente l'esito di alcune inchieste anticorruzione che hanno investito top manager come Ding Wenwu, ceo di China Integrated Circuit Industry Investment Fund (o “Big Fund”), che vanta una dotazione di 45miliardi di dollari e rappresenta il veicolo principale del Governo cinese, a sostegno dei suoi colossali investimenti nell'industria dei microchip. Il Fondo ha investito le sue risorse sui Big-Tech cinesi dei “chip-maker” (Semiconductor Manufacturing Inter-

di MAURIZIO GUAITOLI



national Corp.; Yangtze Memory Technologies Co), particolarmente colpite dall'embargo Usa alla Cina sull'esportazione di componenti high-tech per la produzione di semiconduttori. Infatti, la speranza della Cina di stare al passo con il suo competitor mondiale faceva affidamento sulle importazioni (oggi embargate), dal Giappone e dall'Olanda, di macchinari iper-sofisticati di ultima generazione per la produzione di microchip avanzati.

La contromossa di Pechino alle sanzioni statunitensi è stata quella di incentivare al massimo le start-up cinesi e i fornitori locali di semiconduttori, invitandoli ad abbassare i prezzi, a sostegno dei consumi interni. In modo tale, come sostiene Bloomberg, da indirizzare il flusso (pur sempre limitato) dei suoi capitali statali verso quelle aree tecnologiche in forte espansione, all'interno delle quali nessun'altra nazione può vantare oggi il suo predominio, o monopolio. Ma a dimostrare il ritardo della Cina rispetto all'Occidente è proprio questo suo ridimensionamento, rispetto alla pretesa dell'onnipresenza dell'aiuto di Stato per lo sviluppo a tutto campo delle tecnologie avanzate, in grado di competere sui mercati internazionali. E questo fallimento si spiega con il fatto che il funzionamento stesso del sistema comunista cinese rappresenta un ostacolo insormontabile per i processi d'innovazione. Si prenda, a esempio, i “top scientists” (scienziati di punta): a causa del fatto che costoro sono obbligati (come ai bei tempi del nazifascismo!), per accedere ai finanziamenti pubblici per la ricerca, a essere iscritti al Partito comunista, che distribuisce e orienta i fondi statali nel settore e determina le carriere degli scienziati stessi, vale la perfida equazione per cui “più sei in alto nel ranking del Partito, più riesci a promuovere progetti e acquisire mag-

giori quote di finanziamento pubblico”.

Morale della favola: sono proprio i “top-scientists” a fare fortuna promuovendo progetti e orientando il finanziamento pubblico verso quelle società private di cui i loro “clientes” sono proprietari, ottenendo in cambio sostanziose “bustarelle” (“kickbags”). Ed è così che le recenti inchieste anticorruzione hanno visto coinvolti top manager del “Big Fund” di cui sopra! Per di più, a seguito della sospensione degli investimenti statali, e in base alle direttive del Governo centrale per l'utilizzo dei sussidi nelle aree strategiche della produzione e ricerca sui semiconduttori, le start up di microchip con solidi agganci nei governi locali, incaricate della selezione e della verifica delle candidature, hanno da parte loro abbondantemente approfittato (spesso senza alcun merito!) dei sussidi concessi dalle competenti autorità decentrate. Con la crisi profonda che attraversano il settore dell'edilizia (privato di gran parte dei sussidi statali e locali per la costruzione di infrastrutture e di complessi residenziali), e quello dell'industria farmaceutica, che ha visto il crollo delle proprie produzioni e della distribuzione di farmaci, a seguito della cancellazione dei tamponi obbligatori e delle misure di lockdown, le imprese relative si sono riciclate, quanto meno sulla carta, in “chip-manufacturing”, con il bel risultato di fallimenti catena e l'abbandono in itinere di progetti di produzione-ricerca! Ma è pur vero, osserva Wsj, che anche “senza” questa limitazione di sussidi pubblici il ritardo della Cina sarebbe avvenuto lo stesso, proprio a causa della mancanza di visione a lungo termine che la sua leadership dimostra nei confronti del futuro del Paese.

Il che si spiega, da un lato, con il fatto che i top manager, come i dirigenti del colosso Huawei, che è uno dei motori

principali per lo sviluppo della ricerca sui microchip, sono vincolati per continuare a ricevere fondi pubblici al raggiungimento di risultati tangibili entro i primi due anni dall'avvio dei progetti sovvenzionati relativi. Il che, ha fatto sì che Huawei raggiungesse gli obiettivi prefissati soltanto nell'ambito delle applicazioni software, e non in quelle dell'hardware. La compagnia, infatti, è costretta dal sistema (comunista) a privilegiare quelle innovazioni che possano dare profitti nell'immediato, sacrificando gli aspetti della ricerca a lungo termine che, poi, sono i soli a produrre vantaggi concreti a livello di mercati globali! Ma questo di Huawei, dice Gao, è solo uno degli aspetti negativi più eclatanti che affligge la società cinese contemporanea a guida comunista. Sul fondo c'è, infatti ben di peggio, dato che la Cina, dimostra un'incapacità sistemica di stimolare la creatività e la libertà individuale nella ricerca di base, che sono le sole a poter determinare le grandi innovazioni, a loro volta frutto di menti altamente creative, privilegiando in assoluto al contrario un metodo di “testing” per la selezione scolastica e la formazione superiore che penalizza volutamente la creatività e la libertà del pensiero, ai quali si preferisce l'assoluto conformismo ai dogmi del Pcc (e alla dottrina Xi), che intende coltivare presso i suoi cittadini obblighi di fedeltà e di riconoscenza, anziché incoraggiare la curiosità nella ricerca avanzata. In base ai principi del partito e del suo autocrate a vita, i cinesi debbono unicamente focalizzarsi sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, ottenendo il massimo dei benefici a minor costo!

In questa ottica, “sogni e passioni diventano impraticabili, costosi e perfino ridicoli, per cui non vanno perseguiti. Pertanto, una Cina che non può coltivare il libero pensiero, sarà sempre in secondo piano e non diverrà mai il leader, nei confronti di un Occidente in grado di immaginare e di inventare il proprio futuro”. Amen. Viene, a questo punto, il fondato sospetto che l'ossessione di Pechino per il ricongiungimento alla Madre Patria di Taiwan abbia molto a che fare con i semiconduttori avanzati, di cui Taipei è il più grande produttore mondiale e in assoluto all'avanguardia nel settore, grazie al colosso di Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Moltissime questioni di vitale importanza per tutto il mondo sorgono, infatti, da una possibile e sempre più consistente invasione militare della Cina per la riconquista di Taiwan. Che cosa accadrebbe alla manifattura di tutto il mondo se Pechino ne acquisisse il controllo, o se gli insediamenti produttivi collocati presso le coste dell'isola subissero danni irreparabili e i suoi scienziati fossero deportati nella madrepatria? Ecco, questa è tutta un'altra questione di importanza geostrategica fondamentale che varrà la pena approfondire nell'immediato futuro!



COMUNICAZIONE
MARKETING
FORMAZIONE
PROGETTI EDITORIALI
UFFICIO STAMPA
PRODUZIONE DI CONTENUTI